MISURE URGENTI A SOSTEGNO DEL SETTORE DELLA PRODUZIONE ITTICA, COLPITO DALLA RECENTE EMERGENZA AMBIENTALE

Art. 3

Norme finanziarie

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari complessivamente in lire 30.600 milioni per l'anno 1994, si provvede, quanto a lire 28.600 milioni, mediante utilizzo delle disponibilita' del Fondo di solidarieta' in agricoltura di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185; quanto a lire 2.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilita' del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui all'articolo 10, comma primo, della legge 17 febbraio 1982, n. 41, che all'uopo vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'amministrazione competente. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 3 dicembre 1994, non più in vigore dal 1 febbraio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti a sostegno del settore della produzione ittica, colpito dalla recente emergenza ambientale
Estremi	Decreto-legge 30 novembre 1994, n. 663
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-a-sostegno-del-settore-della-produzione-ittica-colpito/art-3-norme-finanziarie/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it